



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 299

Prot. n. CC 2/2020 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 10, commi 1 e 2, articolo 11, commi 1 e 4, articolo 12, comma 1, articolo 15, comma 1, lett. b) della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, Legge di stabilità provinciale 2020 - Ricorso dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale - Costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giandomenico Falcon (CIG Z0D2C538D3) e Luigi Manzi (CIG Z2F2C5392A).

Il giorno **13 Marzo 2020** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In data 27 febbraio 2020 è stato notificato a questa Provincia il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'articolo 11, commi 1 e 4, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 15, comma 1, lett. b), della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, Legge di stabilità provinciale 2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige Südtirol 24 dicembre 2019, n. 51, numero straordinario n. 2.

L'articolo 10, commi 1 e 2, della Legge di stabilità provinciale 2020 modifica i limiti della spesa per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca (comma 1), nonché i limiti della spesa per il personale appartenente al comparto scuola (comma 2), già fissati dalla Legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021.

La norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, comma II, lett. l) della Costituzione e in quanto genericamente formulata, quindi inidonea a consentire di individuare i criteri di determinazione degli incrementi contrattuali ricompresi nella spesa.

L'articolo 11, comma 1, della Legge di stabilità provinciale 2020 determina in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 gli oneri per l'avvio della contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021 relativa al personale degli enti cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della Legge provinciale sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale; l'articolo 11 comma 4 inoltre autorizza uno stanziamento di 500.000 euro sui bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 per coprire il 50 per cento della quota di adesione a fondi sanitari integrativi per i familiari di età inferiore a diciotto anni del medesimo personale.

Anche questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, comma II, lett. l) della Costituzione e in quanto genericamente formulata, quindi inidonea a consentire una valutazione in termini di coerenza con gli incrementi definiti in ambito nazionale per il restante personale pubblico.

L'articolo 12, comma 1, della Legge di stabilità provinciale 2020 modifica l'articolo 21, comma 7, della Legge provinciale sul personale della Provincia 1997, già modificato dall'articolo 7, della Legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, impugnato con il precedente ricorso dello Stato notificato nell'ottobre 2019. La Legge provinciale di assestamento 2019-2021 aveva incrementato dal 10 al 20 per cento il limite del numero complessivo degli incarichi dirigenziali che possono essere conferiti, in alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, a dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia. La nuova norma contenuta nell'articolo 12, comma 1, della Legge di stabilità provinciale 2020 riduce al 18 per cento il contingente di incarichi conferibili a dirigenti non di ruolo con riserva di almeno cinque posti in favore del personale in possesso della qualifica di direttore.

Questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, comma II, lett. l) della Costituzione in quanto contrastante con l'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, il quale fissa tale limite nel dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia; inoltre questa norma sarebbe in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex articolo 97 della Costituzione.

L'articolo 15, comma 1, lett. b) della Legge di stabilità provinciale 2020, con riferimento al test di ingresso ai corsi universitari, prevede la possibilità per la Provincia di promuovere,

nell'ambito dell'intesa con Università degli Studi di Trento, prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge provinciale n. 29 del 1993, di inserire *“una riserva di un numero di posti non inferiore al 10 per cento per candidati residenti in provincia di Trento, nell'ipotesi di parità di merito con candidati non residenti”*.

Questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima per violazione del principio di eguaglianza dei cittadini ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Costituzione.

Come illustrato, con questo ricorso lo Stato impugna anche una disposizione, l'articolo 12, comma 1, che modifica quanto statuito con la precedente Legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, anch'essa impugnata dallo Stato con ricorso notificato in data 10 ottobre 2019, per il quale la Provincia si è costituita nel giudizio pendente avanti la Corte Costituzionale sub RR 104/2019, con gli avvocati Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova e avv. Luigi Manzi con studio in Roma.

Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario difendere la legittimità costituzionale delle predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla Legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Il prof. avv. Giandomenico Falcon ha inviato il proprio preventivo in data 2 marzo 2020 sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 10.951,20.= oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4%, IVA 22%) e spese di trasferta per un importo pari ad Euro 500,00= (oltre CNPA 4%, IVA 22%); l'avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo in data 2 marzo 2020, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 1.029,00, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%). L'importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, è di Euro 18.114,95.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di

data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;

- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversa richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio sono assegnati il codice Smart CIG Z0D2C538D3 al prof. avv. Giandomenico Falcon ed il codice Smart CIG Z2F2C5392A all'avv. Luigi Manzi;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato in data 27 febbraio 2020, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'articolo 11, commi 1 e 4, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 15, comma 1, lett. b), della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, Legge di stabilità provinciale 2020;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla Legge al difensore, all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, e leggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;

- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 18.114,95=, calcolata sulla base dei preventivi di spesa pervenuti, così ripartita: all'avv. Giandomenico Falcon Euro 16.613,52 = e all'avv. Luigi Manzi Euro 1.501,43=, sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2020;
- 5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio sono assegnati i seguenti codici Smart CIG: per l'incarico conferito all'avv. Giandomenico Falcon Z0D2C538D3, per l'incarico conferito all'avv. Luigi Manzi Z2F2C5392A .

Adunanza chiusa ad ore 11:31

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper